

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2014-69 del 23/07/2014
Oggetto	Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale. Approvazione schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Torino per lo svolgimento di tirocini su tematiche ambientali di comune interesse.
Proposta	n. PDEL-2014-70 del 22/07/2014
Struttura proponente	Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale
Dirigente proponente	Vitali Patrizia
Responsabile del procedimento	Vitali Patrizia

Questo giorno 23 (ventitre) luglio 2014 (duemilaquattordici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

**Oggetto: Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale. Approvazione schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Torino per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento.**

VISTI:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, recante riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5 di tale legge, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpa, la realizzazione di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, il supporto per l'elaborazione di piani di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale, la realizzazione di specifiche campagne di controllo dei fattori ambientali;

RICHIAMATA:

- la disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di Arpa Emilia-Romagna, approvata con D.D.G. n. 55/2013;

PREMESSO:

- che l'Università degli Studi di Torino ha manifestato il proprio interesse a collaborare con Arpa Emilia-Romagna per l'attivazione di tirocini curriculari ed extra-curriculari nell'ambito delle tematiche ambientali di comune interesse;
- che, pertanto, l'Università degli Studi di Torino e Arpa hanno concordato uno schema di convenzione finalizzato a meglio definire le modalità di collaborazione tra i due Enti, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO:

- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali dell'Ente;
- che la Convenzione di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere espressamente rinnovata;

CONSIDERATO:

- che la definizione dei contenuti e delle modalità di ciascun tirocinio, così come disciplinato all'art. 2 della Convenzione, allegata sub A), sarà demandata a successivi specifici atti, da adottarsi da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia;
- che tali atti dovranno individuare di volta in volta le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo tirocinio;

RITENUTO:

- opportuno, quindi, sottoscrivere lo schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Torino, allegato sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale, Dott.ssa Patrizia Vitali, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. n. 32/93, è la stessa Dott.ssa Patrizia Vitali, Responsabile del Servizio Sviluppo Organizzativo Formazione Educazione Ambientale;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Torino, che si allega sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di una collaborazione per l'attivazione di tirocini nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse;
2. che la Convenzione di cui trattasi ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere espressamente rinnovata;
3. di demandare a successivi specifici atti, da formalizzarsi da parte delle competenti Strutture dell'Agenzia, la definizione dei contenuti e delle modalità di collaborazione, così come disciplinato all'art. 2 della Convenzione, allegata sub A).

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI di FORMAZIONE e di ORIENTAMENTO

Prot n. 1285/14

L'Università degli Studi di Torino codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To) Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Gianmaria Federico Ajani, nato a Torino (To), il 21/10/1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Ente/Azienda: ARPA Emilia Romagna, partita IVA 04290860370, con sede legale in Bologna (Bo) indirizzo Via Po 5 - CAP 40139, d'ora in poi denominato/a "Soggetto ospitante", rappresentato/a da Stefano Tibaldi, nato/a a Bologna (Bo), il 30/10/1949, in qualità di Rappresentante Legale,

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale e regionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i. e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio

### convengono quanto segue

#### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di tirocinanti nei limiti temporali indicati dalla normativa vigente.

#### **Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano – ognuno per quanto di propria competenza – a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, entro i limiti di legge, e valutando, per i tirocini curriculari, eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

### **Art. 3 - Assicurazioni e comunicazioni**

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante.

Ad esclusione dei tirocini curriculari, il Soggetto ospitante è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro.

### **Art. 4 - Trattamento dei dati**

Il Soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto promotore, si rinvia al Regolamento dell'Università degli Studi di Torino in materia.

### **Art. 5 - Durata**

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per 3 anni, è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti.

Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

### **Art. 6 - Spese e Foro competente**

La presente Convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Letto, approvato, sottoscritto.

Lì, .....

\_\_\_\_\_  
(Soggetto promotore)

\_\_\_\_\_  
(Soggetto ospitante)